



ALLEGATO "B"

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA R.C.A. AMMINISTRATA E RISCHI DIVERSI. PER IL PERIODO 30/11/2023 - 30/11/2025.

Art.1 - Servizio assicurativo R.C.A. del parco rotabile MTM srl

Descrizione Rischi oggetto della gara

Il servizio assicurativo di copertura della responsabilità civile Autoveicoli (R.C.A.) afferente agli automezzi per il servizio TPL concernerà in:

- servizio pubblico urbano;
- servizi scolastici;
- servizio gite istruttive nell'ambito comunale per le scuole di Molfetta

I Massimali minimi relativi agli autobus, non potranno essere inferiori a € 30/ml per danni a persone; € 2/ml per danni a cose; €1/ml ad animali.

Facoltà opzionale, successivamente alla stipula, di inserire ed eliminare altri automezzi di proprietà e/o in uso, senza dover necessariamente giustificarne le motivazioni.

Franchigie e scoperti per la garanzia RCA. Per i sinistri derivanti e/o conseguenti dalla circolazione dei mezzi assicurati e di cui MTM sia responsabile a termine di polizza, sarà applicata una franchigia con un massimo di € 250,00. - mentre per le altre garanzie aggiuntive ove operanti saranno applicabili quelle previste e descritte agli artt.15-16 e 18 del presente capitolato speciale.-

Art.2 - Durata

La polizza, con frazionamento annuale, avrà la durata di due anni con

EFFETTO: dalle ore 24,00 del 30 novembre 2023

con

SCADENZA: alle ore 24,00 del 30 novembre 2025



Art.3 - Condizioni Generali

Le condizioni generali e contrattuali sono di seguito indicate. Per quanto in esso non indicato si deve far riferimento alla legge del 24 dicembre 1969 nr.990 e s.m.i., al regolamento di esecuzione della predetta legge e s.m.i..

Condizioni.

Il contenuto del presente capitolato determina le condizioni, le clausole, i patti che vincolano la società aggiudicataria per la durata contrattuale.

Esso deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali e/o particolari di assunzione, che nel testo di polizza siano eventualmente contrastanti.

Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio. Con periodicità semestrale l'impresa si impegna a fornire al contraente, entro il termine di 45 giorni, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio in corso, sia in via aggregata che disagregata, onde consentire al contraente di predisporre, con cognizione, le basi di gara ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

Art.4 Prova del contratto.

La polizza ed ogni sua modifica deve essere provata per iscritto.

Forma delle comunicazioni del contraente alla Società. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail e/o pec e/o lettera raccomandata, anche a mano, e/o fax indirizzati alla Agenzia a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura sarà adottata dalla Società nei confronti del contraente.

Art. 5 Pagamento del premio annuale.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; per esigenze contabili della controparte, ed in deroga all'art.1901 del codice civile, i premi dovuti per ciascuna scadenza frazionata o per l'annualità nonché per le proroghe verranno pagati entro il giorno 15 del mese successivo all'attivazione delle garanzie e coperture e/o firma delle



polizze nell'anno a cui si riferiscono, previo rilascio della polizza e dei relativi certificati e contrassegni di assicurazione.

Il pagamento di eventuali premi di regolazione verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell'appendice di conguaglio. Il pagamento andrà eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è obbligata a consegnare anticipatamente i documenti assicurativi (certificati, contrassegno e carta verde) entro e non oltre il 28 del mese precedente all'inizio del periodo assicurativo.

Art.6 - Rinnovo polizze.

Facoltà opzionale, in capo soltanto ad MTM srl, **di proroga di 6 mesi**, come indicato nel bando di gara.

Art.7 - Premio.

Il premio offerto dovrà essere definito in relazione al massimale minimo di seguito distinto per tipologia di servizio:

- o Autobus in servizio pubblico urbano. Per servizi speciali e gite istruttive: non inferiore a € 30/ml per danni a persone; € 2/ml per danni a cose; €1/ml ad animali.

Tale prescrizione varrà anche per i mezzi che saranno inclusi successivamente, per ogni singolo veicolo in merito alla garanzia R.C.A. ed alle sue garanzie particolari, oltre alle eventuali garanzie A.R.D. con le relative garanzie accessorie ove espressamente previste.

Art. 8 - Dichiarazioni inesatte del contraente.

La Società, partecipando alla gara, presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del committente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al



maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare il pagamento del danno in misura ridotta.

Art. 9 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali ed imposte sostitutive relative alla polizza sono a carico del contraente.

Foro Competente.

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 10 - Litigiosità.

Non è ammessa alla gara l'Impresa che abbia aperto con la contraente un contenzioso pregresso e non, sia giudiziale che stragiudiziale, afferente qualsiasi rapporto assicurativo. La contraente inoltre si riserva espressamente il diritto di richiedere l'estromissione, sia dalla prima scadenza annuale successiva che nel corso di annualità, di quelle compagnie che avessero intrapreso o intraprendessero azioni giudiziali nei confronti della contraente o dei suoi interessi o dovessero risultare soccombenti in una azione giudiziale instaurata, nei loro confronti dalla contraente.

Art. 11 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino ed Unione Europea. Per la circolazione sul territorio degli Stati indicato sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società il detto certificato. Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza a stipularsi.



Art.12 - Termini di denuncia dei sinistri.

In caso di sinistro si dovrà prevedere in polizza il termine di 60 (sessanta) giorni per la validità della denuncia stessa. Ogni sinistro, che potrà essere denunciato anche via mail, dovrà essere immediatamente repertoriato, con obbligo della Compagnia di comunicare il relativo numero identificativo.

Art.13 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale.

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 cc, a nome dell'assicurato fino alla loro conclusione e, comunque, fino a quando ne ha interesse, le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale in qualunque sede e grado nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome del contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al contraente stesso.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati tacitati in sede civile.

Il contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

La società non riconoscerà spese sostenute dal contraente per legali e tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe od ammende.

A tal fine al ricevimento di atti di citazione e/o similari l'MTM provvederà all'invio della documentazione per essere rappresentata e difesa dal legale designato dalla Compagnia che avrà l'obbligo, entro il termine massimo di 10 giorni, di indicare il legale al quale è stata assegnata la difesa per evitare la contumacia dell'MTM. Nel caso di mancata nomina, entro il termine suddetto da parte della Compagnia assicuratrice, l'MTM srl direttamente potrà costituirsi in giudizio con proprio difensore di fiducia ed in tal caso vi sarà per la



compagnia l'obbligo del riconoscimento di ogni competenza, diritti e spese dovuti al predetto legale. La Compagnia non potrà, in tal caso, addurre motivazioni ed esentarsi dal pagamento delle competenze e diritti spettanti. In tal caso l'assicurazione ben potrà nominare lo stesso professionista individuato dall'MTM manlevando l'Azienda.

Art.14 - Garanzia R.C.A con la formula della franchigia.

- A) **Forma tariffaria per la garanzia R.C.A.** Per la garanzia di responsabilità civile autoveicoli si deve far riferimento ai dati contenuti nelle allegate schede di riferimento.
- B) **Oggetto dell'assicurazione R.C.A.** La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, nonché alle norme del presente capitolato speciale, in armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura con Franchigie con un massimo di € 250,00.- per i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che, per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danno involontariamente cagionati a terzi -compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dall'elenco allegato (comprese le inclusioni) che sarà allegato per farne parte integrante della polizza.
- C) Ove la compagnia partecipante abbia la possibilità potrà partecipare anche senza l'applicazione della franchigia prevista dal presente capitolato ovvero con una franchigia ridotta ed in tal caso non saranno riconosciuti premi aggiuntivi rispetto a quelli praticati ed offerti in sede di gara

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati:

- dalla circolazione dei veicoli in tutte le aree private;
- il rischio statico;
- il rischio per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
- il rischio per i danni corporali cagionati a terzi trasportati nell'interno dei veicoli ed ai bagagli;



- Per autobus:

La responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé da terzi trasportati, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono esclusi i danni da furto, e smarrimento nonché denaro, preziosi e titoli;

La garanzia è operante, inoltre:

- Nel caso di impiego di veicoli nei servizi di linea effettuati al di fuori delle linee concesse (fuori linea, riservati o servizi speciali e visite guidate agli studenti), nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposte da autorità;
- Nel caso di impiego di autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione e la verifica dell'idoneità alla guida del personale dipendente e/o aspirante all'impiego, nonché per traino di emergenza di altri autoveicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- Nel caso di circolazione in aree private, rimessaggi ed autorimesse;
- Per sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali anche di proprietà e/o in uso del contraente, e per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano di veicoli o rimorchi;
- Nel caso di movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi, di aree private e/o chiuse e di aree al pubblico, effettuate da persone non dipendenti dal contraente ed in forza di specifico contratto di appalto o lavorazione;
- Scoppio pneumatici, incendio veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- Danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli.
- Danni alle cose trasportate di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, limitatamente agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale.



- Danni causati ai passeggeri, anche se minori e disabili, nel momento della salita o discesa dal veicolo e nelle immediate vicinanze a seguito di discesa ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
- Danni causati ai dipendenti anche se in servizio non responsabili del sinistro;
- Sinistri avvenuti fra veicoli o bus di proprietà del contraente su suolo pubblico o privato limitatamente ai soli danni procurati a terzi.

La garanzia è comunque operante in tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del contraente anche nella sua qualità di vettore professionale di persone e cose ai sensi dell'art.1681 e seguenti del codice civile, nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui all'art.2054 del codice civile).

Sovraccarico - aggravamento del rischio (art.1898 del codice civile). Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art.1681 e seguenti del codice civile il sovraccarico derivante sia, di passeggeri che di peso in rapporto alle cose e/o persone trasportate (mezzi settore trasporto) che non impegni la colpa grave della contraente nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

D) Garanzie particolari sempre operanti alla R.C.A. La garanzia R.C.A. dovrà prevedere, e ove non espressamente escluso dalla legge n.990/69 si dovrà intendere quale specificazione a maggior chiarimento:

- R.C. personale dei trasportati;
- utilizzo illecito del mezzo contro la volontà del contraente e in ogni altro caso salvo il caso di colpa grave nell'organizzazione e nel controllo della propria attività;
- perdita di oli, lubrificanti e gasolio dai mezzi, da organi e dal motore o parti di esso spese sostenute per l'eventuale dissequestro ed il risarcimento per i danni al veicolo subiti in conseguenza di soccorso a vittime della strada;
- difetto di manutenzione;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del contraente se il conducente non è adibito alla conduzione in norma alle disposizioni in vigore;



- rinuncia alla rivalsa nei confronti del contraente nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- ubriachezza e/o intossicazione da sostanze stupefacenti;
- carico e scarico di persone e cose anche con mezzi e dispositivi meccanici ed in particolare pedane di sollevamento persone e cose;
- rischio statico;
- carta verde a titolo gratuito.

PRECISAZIONE SULLA QUALIFICA DI TERZO.

Sono considerati terzi ai sensi della legge 990/69 e S.m.e.i.:

- I soci, i loro amministratori, i dirigenti/responsabili e i dipendenti in genere, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al contraente.
- I dipendenti e gli amministratori di società partecipate o controllate dalla contraente.
- ad esclusione del conducente alla guida del mezzo, tutti i dipendenti della contraente in servizio, i loro coniugi, parenti ed affini, nonché amministratori, dirigenti e quadri.

E) Periodi di osservazione della sinistrosità. Ove occorra, per l'applicazione delle regole evolutive (Legge 990 del 24/12/69 e successive modificazioni) è da considerare il seguente periodo di effettiva copertura:

inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza contrattuale.

La Società dovrà quindi rilasciare al contraente le attestazioni di rischio entro 60 giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di osservazione.



F) Sostituzione di veicolo. In caso di sostituzione di veicolo in polizza, la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del corrispondente certificato, con eventuale conguaglio del premio a fine annualità, sulla base della tariffa applicata in polizza ferma la classe di merito del veicolo sostituito.

Prima consegna , rilascio e sostituzione del contrassegno. La Società assicuratrice è tenuta a provvedere, in tempo utile, al rilascio delle quietanze in sostituzione dei vecchi certificati e dei vecchi contrassegni previsti dalle disposizioni in vigore per la prima consegna, alla contraente, comunque entro e non oltre le ore **12.00 del 30 novembre**. La Società assicuratrice è tenuta a provvedere, in tempo utile, al rilascio delle singole quietanze in sostituzione dei certificati e dei contrassegni previsti dalle disposizioni in vigore per le successive inclusioni, alla contraente, comunque entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla richiesta.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Società provvederà immediatamente previa restituzione di quelli da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito e nell'osservanza di quanto disposto dal presente capitolato speciale.

Art.15 - Garanzie auto rischi diversi e relative garanzie accessorie.

La garanzia incendio/furto nei casi richiesti, è prestata in forma piena e riguarda i danni economici subiti dall'assicurato in conseguenza di:

- incendio del veicolo anche parziale;
- perdita del veicolo o di una parte a seguito di furto o rapina compresi i danni da scasso. La Compagnia risponde dei danni da scasso subiti dall'autoveicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne dell'autoveicolo.

In caso di danno da furto e/o rapina l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; L'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a



rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termine di polizza.

La compagnia risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina. I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto e/o rapina sono esclusi salvo che siano conseguenti a collisione durante la circolazione.

Franchigie e scoperti. Per ogni e qualsiasi sinistro (incendio /furto) sarà applicato uno scoperto massimo del 10% del danno indennizzabile a termine di polizza con un minimo di € 250, 00

saranno accettate condizioni migliorative proposte in sede di offerta

Sono assicurati anche tutti gli apparecchi emettitrici ed obliteratrici nonché apparecchi fono/visivi, di localizzazione automezzo e sistema di video event - recorder e trasmissione dei relativi dati poiché stabilmente fissati agli automezzi.

Inoltre con la garanzia incendio si intenderà assicurato:

- danni incendio da eventi socio/politici o vandalici;
- esplosione/scoppio ed azione del fulmine;
- esplosione/scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
- ricorso terzi/vicini con il massimale minimo di € 250.000,00= per sinistro ed € 1.000.000,00 per anno assicurativo, relativamente ad ogni mezzo assicurato;
- spese di rimozione e parcheggio con il massimale di € 500,00= per sinistro, relativamente ad ogni mezzo assicurato.

Inoltre, con la garanzia furto si intenderà assicurato:

- danni per tentato furto e danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate;



- garanzia contrassegno e tassa automobilistica in caso di furto non seguito dal ritrovamento del mezzo assicurato o sua distruzione.

Nel caso di danno parziale la compagnia risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., salvo le garanzie aggiuntive per valutazione a nuovo delle parti di ricambio. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nel caso di danno totale, la compagnia, nel limite del capitale, indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo.

Qualora il sinistro avvenga entro un anno dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore al nuovo, si considererà quale valore commerciale l'importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa su strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato o da garanzia accessoria.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base alle riviste specializzate o ai costruttori ed ai rivenditori o a norme legislative particolari applicabili vedi in proposito la legge regionale valida per la Puglia in materia di trasporto.

Art.16 - Garanzia danni accidentali.

Tale garanzia sarà operante ove richiesto aggiuntivamente dall'MTM con quotazione a parte.



La compagnia presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli, indipendentemente dalla responsabilità dell'assicurato o di terzi, a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada verificatisi durante la circolazione di veicoli in proprietà o in uso dalla società

Nel caso di danno parziale la compagnia risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., salvo le garanzie aggiuntive per valutazione a nuovo delle parti di cambio. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nel caso di danno totale, la compagnia, nel limite del capitale, indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo.

Qualora il sinistro avvenga entro un anno dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore al nuovo, si considererà quale valore commerciale l'importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa su strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base alle riviste specializzate o ai costruttori ed ai rivenditori o a norme legislative particolari applicabili vedi in proposito la legge regionale valida per la Puglia in materia di trasporto.

La compagnia garantisce il risarcimento dei danni subiti con l'applicazione dello scoperto massimo del 10% con un minimo di € 250,00 con ciascun sinistro a carico della società.



Art. 17

L'Assicurazione, relativamente alle coperture di cui agli articoli sub 15 e 16 (incendio/furto e danni accidentali) non copre i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- derivanti da atti di guerra, occupazioni militari, insurrezioni, invasioni e calamità naturali;
- determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato;
- determinati da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo con radiazioni provocate dall'accelerazioni artificiali di particelle atomiche;
- indiretti come deprezzamento e privazioni dell'uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
- preesistenti al sinistro denunciato;
- conseguenti a partecipazioni a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.

Documenti complementari alla denuncia di sinistro. L'assicurato deve presentare, per i sinistri relativi ad incendio/furto, denuncia all'Autorità competente e farne pervenire copia alla compagnia.

L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla compagnia la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Pagamento dell'indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente. (C.C./P.S./P.P.UU.).



Art.18 - Garanzie aggiuntive -eventi speciali.

Ove richiesto la Compagnia dovrà assicurare con premio aggiuntivo:

1. **Ricorso terzi da incendio.** La compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza di un minimo di € 150.000,00 per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini di cui alle garanzie indicate nel presente bando per:

- Danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in uso o locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dall'impianto di alimentazione del veicolo assicurato;
- Lesioni corporali cagionate a terzi. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita.

La garanzia non comprende invece i danni:

- o a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga qualsiasi titolo,
- o di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;

2. **Rottura cristalli.** La compagnia rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autoveicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di €1.000,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti con il limite di €10.000,00 per anno. La garanzia non comprende: rigature e segnature; i danni causati ad altre parti dell'autobus assicurato dalla rottura dei cristalli.

3. **Responsabilità civile dei trasportati.** La Compagnia assicura la responsabilità civile dei trasportati per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione dell'autoveicolo indicato in polizza. La



garanzia è prestata per la responsabilità civile ai sensi della legge 24/12/1969, n.990, secondo le condizioni di assicurazione che regolano la stessa e nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia responsabilità civile stessa.

4. Eventi socio politici e atmosferici. A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni speciali e generali (esclusioni) delle norme comuni per le garanzie di cui all'art.15 e 16 del presente capitolato, la garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- o tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o vandalismo ad eccezione di quelli dovuti a furto/rapina o tentativo di furto/rapina o ad incendio;
- o trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti;
- o cadute di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

5. Rinuncia alla rivalsa. A parziale deroga di quanto disposto nella sezione responsabilità civile la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo:

- o Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge;
- o Nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- o Se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tale estensione di garanzia non è applicabile nel caso in cui il proprietario del veicolo fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art.19

La Società assicuratrice nel primo anno di immatricolazione rimborserà i danni totali in base al valore a nuovo con il massimo del capitale assicurato per le relative garanzie incendio/furto e/o danni accidentali.



Dopo il primo anno di immatricolazione la società rimborserà in caso di danno totale ovvero nel caso in cui il costo delle riparazioni sia superiore al valore commerciale del mezzo il valore commerciale del veicolo al netto del valore del relitto con il massimo del capitale assicurato per le relative garanzie incendio/furto e/o danni accidentali.

Art.20 - Valore del mezzo.

Per la valorizzazione del mezzo si dovrà far riferimento, come già indicato agli articoli precedenti, in base alla media del valore commerciale di veicoli speciali, o, qualora risultasse necessario, il valore sarà determinato dalla valutazione media fornita dai concessionari, i costruttori ed ai rivenditori o a norme legislative particolari applicabili.

Art.21 - Elenco veicoli a motore oggetto dell'assicurazione.

La copertura assicurativa oggetto del presente capitolato di gara deve far riferimento alla scheda allegata contenente l'elenco dei veicoli da assicurare, che sarà restituita con l'indicazione della tariffa e prezzi offerti.

Inclusioni: Per i mezzi che saranno inseriti successivamente la Compagnia dovrà praticare lo stesso sconto flotta per le diverse tipologie di mezzo e le medesime condizioni, stessa percentuale di sconto applicato alle garanzie incluse relativamente alle altre garanzie non espressamente richieste, ma previste e richiedibili come indicato all'art. sub 18).

Molfetta, li 24/10/2023

Amministratore Unico MTM Srl

Avv. Gerardo Gaetano Raffaele Serino